



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 7 DEL 29 FEBBRAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CORONAVIRUS: CONSEGUENZE FISCALI**

In seguito alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) sono stati sospesi adempimenti e versamenti fiscali nei Comuni ricadenti nelle zone rosse. Inoltre, Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato con alcune indicazioni in merito ai servizi disponibili gratuitamente online.

Pagina 7

- **RIMBORSO E COMPENSAZIONE IVA 2019**

Continuiamo ad esaminare gli aspetti essenziali della DICHIARAZIONE IVA 2020

Pagina 10

- **MILLEPROROGHE: LE NOVITA' DEL DECRETO**

E' stato definitivamente approvato il cd. Decreto Milleproroghe contenente molte novità. Dalla disciplina per i monopattini elettrici, alla proroga del bonus verde: ecco cosa cambia.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO

- **IL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO AI CONTRIBUENTI FORFETARI SUI BENI STRUMENTALI**

La Legge di bilancio 2020 riconosce anche ai contribuenti forfetari la possibilità di beneficiare del credito d'imposta nell'acquisto dei beni strumentali, andando a sostituire, di fatto, il super e l'iper-ammortamento applicabili gli scorsi anni.

Pagina 24

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

- **LE PRONUNCE DELLA SETTIMANA**

Pagina 28

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 28.02.2020 AL 13.03.2020**

Pagina 30

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

News 29 febbraio 2020

E' apparsa sul sito del Il Sole 24 ore nella giornata di oggi una news secondo cui il Consiglio dei ministri ha varato il decreto sulle 'zone rosse' per il sostegno alle imprese e alle famiglie per l'emergenza Covid-19. A quanto si apprende, il decreto urgente prevede iniziative a sostegno dell'economia in particolare per le zone colpite dal Coronavirus e un intervento che non riguarda solo le zone «rosse» del focolaio ma tutta Italia.

Il provvedimento sembra andare incontro alle difficoltà di imprese e professionisti, che avranno più tempo per comunicare all'agenzia delle Entrate i dati necessari alla predisposizione del 730 precompilato: dai redditi percepiti dai lavoratori alle spese che danno diritto agli oneri detraibili, come ad esempio quelle per interessi passivi sui mutui o le rette di asili nido e università. Il decreto legge con le misure di pronto intervento varato nel decreto approvato con la formula «salvo intese» dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio prevede infatti che

-Il 730 si potrà trasmettere entro il 30 settembre

-La Certificazione unica sarà consegnata e trasmessa entro il 31 marzo

-La Trasmissione dati detrazione entro il 31 marzo

-Precompilata dal 5 maggio

Il 730 si potrà trasmettere entro il 30 settembre

-Crisi d'impresa. Le procedure di allerta slittano di sei mesi (si veda sotto)

Per il 730 arriva uno slittamento al 30 settembre.

Il nuovo calendario era stato delineato già dal decreto fiscale collegato all'ultima manovra ma con decorrenza 2021. Il coronavirus, invece, impone ora al Governo di fissare, già a partire dal 2020, il nuovo termine ultimo per la trasmissione, che d'ora in poi diventa il 30 settembre. Mentre fino al 2019 l'ultimo giorno utile era stato il 23 luglio.

Questo slittamento non comporterà nessun effetto ritardo – sostengono i tecnici - **sull'erogazione dei rimborsi** in busta paga o nel cedolino dello stipendio. Perché il rimborso arriverà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello. In altri termini, chi presenterà il 730 a maggio si vedrà effettuare il conguaglio (a credito o a debito) nella retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio.

Certificazione unica: consegna e trasmissione entro il 31 marzo

In realtà, lo spostamento a fine settembre del 730 è conseguenza di un effetto domino imposto dalla necessità di spostare più in avanti i termini per l'invio dei dati al Fisco che servono per la predisposizione della dichiarazione precompilata. A cominciare dai dati sui redditi che sono contenuti nella Certificazione unica.

Solo per quest'anno il Governo punta a concedere **tutto il mese di marzo ai sostituti d'imposta sia per trasmettere la comunicazione all'agenzia delle Entrate e per la consegna al lavoratore**. La scadenza per il 2020 sarà infatti il 31 marzo, mentre dal 2021 secondo il calendario già ipotizzato nel quadro della manovra diventerà il 16 marzo.

Trasmissione dati detrazione entro il 31 marzo

Anche per i dati delle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni (dagli interessi passivi dei mutui alle rette di università e asili nido, dai premi assicurativi alle spese di ristrutturazioni sia su singole unità abitative sia condominiali) il termine di trasmissione che

sarebbe scaduto il 28 febbraio diventa il 31 marzo per il 2020, mentre sarà il 16 marzo dal 2021.

Precompilata 2020 disponibile dal 5 maggio

L'effetto degli spostamenti spinge più avanti anche la data da cui il Fisco metterà a disposizione dei contribuenti nel sito dedicato delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata. Il maggior termine concesso ai soggetti che trasmettono i dati si riverbererà anche sulla messa a punto della predisposizione dei modelli che da quest'anno saranno disponibili dal 5 maggio (e non più quindi dal 15 aprile). Poi dal 2021 la nuova data di messa a disposizione diventerà il 30 aprile.

Scontrino elettronico 2020: nuova circolare delle Entrate sui corrispettivi

È stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare 3/E del 22 febbraio 2020 con chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In particolare, è stato chiarito che:

- ◆ Nel caso in cui il "pagamento" avvenga tramite l'utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo e ad emettere comunque il documento commerciale.
- ◆ nei primi sei mesi di entrata in vigore dell'obbligo di non si applicano le sanzioni nel caso in cui, liquidata correttamente l'imposta, si proceda all'invio dei dati entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione.

Inoltre, in merito al credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento di registratori telematici la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- ◆ l'acquisto e l'adattamento riguarda sia i modelli nuovi di registratori telematici dei corrispettivi che quelli usati.
- ◆ possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l'acquisto o l'adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell'utilizzo in leasing.

Stampati fiscali: invio dati 2019 entro il 2 marzo 2020

I soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali, quali tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente. Quest'anno, il termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi al 2019, è il 2 marzo 2020, essendo il 29 febbraio 2020 un sabato.

Agevolazioni "prima casa": applicabili anche alla seconda pertinenza?

Nel caso in cui si acquisti un immobile beneficiando delle agevolazioni "prima casa" e successivamente si acquisti un secondo garage da unire al primo, non è possibile godere nuovamente dei benefici fiscali. Ciò è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con Risposta n. 66 del 20 febbraio 2020.

Beni finiti con IVA al 4%: rientrano ringhiere, recinzioni e tettoie

Si considerano "beni finiti" e quindi soggetti ad aliquota IVA agevolata al 4% le ringhiere per balcone e per recinzioni, le tettoie per balconi e terrazze purchè mantengano la propria individualità e autonomia funzionale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020.

Dichiarazioni d'intento con nuove regole dal 2 marzo

Con il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020](#) sono state finalmente individuate le modalità operative per l'attuazione delle modifiche apportate dall'art. 12-*septies* del decreto Crescita alla disciplina delle **dichiarazioni d'intento**.

Dal 2 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, **nel Cassetto fiscale**, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.

Lo prevede il provvedimento del 27 febbraio 2020 con cui l'Agenzia fornisce (finalmente) le indicazioni operative legate alle modifiche apportate dal decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d'intento. Via libera anche al nuovo modello di lettera d'intento, da utilizzare dal 2 marzo. Vedremo ancora qualche approfondimento in una prossima circolare dello studio.

Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture: proroga al 4 maggio 2020

L'Agenzia delle Entrate ha ampliato il periodo transitorio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, prevedendo la possibilità di effettuare l'adesione al servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020.

Lo ha previsto con un provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, con cui ha stabilito, inoltre, che i consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.

Tra l'altro sono state approvate le nuove specifiche tecniche.

e-fatture: dal 1° ottobre 2020 cambia il tracciato xml con nuovi codici documento e natura

Aggiornamento del tracciato xml per la e-fattura con codici natura più dettagliati da utilizzare obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020 pena lo scarto della fattura stessa; previsti nuovi codici che tengono conto, tra le altre cose, anche dei contributi Inps, Enasarco ed Enpam; inserimento del blocco relativo ai "DatiBollo" nel tracciato della fattura elettronica semplificata. Sono alcune delle novità contenute in un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che, inoltre, sposta al 4 maggio 2020, il termine per aderire al servizio di consultazione.

E' quanto emerge con il provvedimento direttoriale n. 99922, pubblicato il 28 febbraio 2020, con cui l'Agenzia delle entrate, appunto, ha adottato le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.) del tracciato xml, intervenendo, in particolare, su richiesta degli operatori e delle associazioni di categoria, sulle codifiche "Tipo Documento" e "Natura".

Crisi d'impresa. Le procedure di allerta slittano di sei mesi

Slitta al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati. Si tratta di una decisione, molto attesa, che trova spazio nel decreto con le misure di sostegno alle zone colpite dal coronavirus, approvato dal Governo il 28 febbraio. Pertanto, si tratta di un posticipo di sei mesi rispetto alla data originaria di entrata in vigore fissata al 15 agosto 2020.

Segnalazioni a carico degli organi di controllo, nell'ambito delle procedure di allerta sulla crisi d'impresa, con partenza dal **15 febbraio 2021**.

E' l'effetto della norma contenuta nel decreto sulle misure di sostegno all'economia colpita dall'epidemia del coronavirus, approvato dal Governo nella serata del 28 febbraio.

Si tratta di una norma che era già nell'aria: infatti, tale misura era in discussione nel **decreto correttivo** al codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019), attualmente all'esame del Parlamento.

Concludiamo informando che dal 27 aprile all'11 giugno è possibile presentare l'offerta per l'asta di 386 lotti (10.000 ettari di terreno) gestiti da Ismea tramite la Banca delle terre agricole. Gli incentivi all'acquisto sono rivolti ai giovani agricoltori e prevedono anche mutui di 30 anni al 100% con finanziamenti agevolati.

OGGETTO: CORONA VIRUS E CONSEGUENZE FISCALI

In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 (Coronavirus), e in osservanza delle disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalle Regioni, dall'Agenzia delle Entrate e dall'ente per la riscossione dei tributi, sono stati adottati una serie di provvedimenti per rispondere in maniera tempestiva alla crisi.

In questa scheda un riepilogo dei cambiamenti in atto a causa della diffusione del Coronavirus.

CORONAVIRUS E CONSEGUENZE FISCALI							
PREMESSA	<p>L'emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, il Coronavirus, ha comportato l'adozione di misure eccezionali in tutto lo Stato e in particolare modo, per i territori maggiormente colpiti.</p> <p>Di seguito vediamo le misure previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e i servizi che possono essere richiesti online all'Agenzia delle Entrate e da Agenzia delle Entrate-Riscossione così da evitare di recarsi agli uffici.</p>						
DECRETO MEF	<p>Con il comunicato Stampa N° 36 del 24/02/2020 è stato annunciato che il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza dal virus Covid-19.</p> <p>Pertanto, per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus vengono sospesi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i versamenti delle imposte ◆ i versamenti delle ritenute ◆ gli adempimenti tributari ◆ le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. <p> Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020 riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="background-color: #d9e1f2; text-align: center; vertical-align: middle;">LOMBARDIA</td> <td>Bertonico (LO)</td> </tr> <tr> <td>Casalpusterlengo (LO)</td> </tr> <tr> <td>Castelgerundo (LO)</td> </tr> <tr> <td>Castiglione D'Adda (LO)</td> </tr> <tr> <td>Codogno (LO)</td> </tr> </tbody> </table>	LOMBARDIA	Bertonico (LO)	Casalpusterlengo (LO)	Castelgerundo (LO)	Castiglione D'Adda (LO)	Codogno (LO)
LOMBARDIA	Bertonico (LO)						
	Casalpusterlengo (LO)						
	Castelgerundo (LO)						
	Castiglione D'Adda (LO)						
	Codogno (LO)						

		Fombio (LO)
		Maleo (LO)
		San Fiorano (LO)
		Somaglia (LO)
		Terranova dei Passerini (LO)
	VENETO	Vo' (PD)
	<p>Per limitare la diffusione del contagio del Coronavirus, Agenzia delle Entrate ha invitato tutti gli utenti ad utilizzare i servizi telematici delle Entrate. In particolare, i servizi fiscali offerti dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate – Riscossione senza previa registrazione degli utenti sono i seguenti:</p>	
COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE: SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE	Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale
		Calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei pagamenti
		Calcolo dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)
		Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
		Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari
		Compilazione e stampa del modello F23
		Controllo dei contrassegni telematici
		Controllo delle partite Iva comunitarie
		Verifica del codice fiscale
		Verifica della partita Iva
		Verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia
		Verifica ricevuta dichiarazione di intento
		Prenotazione appuntamenti
		Prenotazione di richiamata
	Elimina code online	
	Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione	
	Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità	
	Trova l'ufficio	
	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	Effettuare i pagamenti on line
		Prenotare un ticket da utilizzare presso gli sportelli
Trovare lo sportello più vicino		
CHI DISPONE DEL PIN DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLA	FiscOnline- Per inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto d'affitto, pagare imposte, tasse e contributi, comunicare le coordinate del conto bancario o postale per l'accredito dei rimborsi, accedere al Cassetto fiscale	

	<p>CARTA NAZIONALE SERVIZI O DI SPID O DELL'INPS LIMITATAMENTE AI SERVIZI DI RISCOSSIONE</p>	<p>Civis - Servizio riservato agli intermediari abilitati al servizio Entratel e ai contribuenti abilitati al servizio Fisconline per assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, richiesta modifica delega F24, istanze autotutela locazioni, assistenza per controllo formale della dichiarazione, assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo</p> <p>Dichiarazione di successione telematica- La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici o tramite un intermediario abilitato</p> <p>Siatel - Servizio riservato a Comuni, Regioni, ed altri Enti per l'accesso ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti</p> <p>Docfa e Pregeo sono i servizi telematici per la presentazione degli atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).</p>
	<p>PER AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE</p>	<p>Controlla la tua situazione per verificare le cartelle a partire dall'anno 2000, pagare, controllare le rateizzazioni e le procedure in corso</p> <p>Paga cartelle e avvisi</p> <p>Rateizza il debito</p> <p>Richiedi la sospensione se ritieni non dovuto quanto richiesto in cartella</p>
<p>SOSPESI GLI SPORTELLI DI AGENZIA DELLE ENTRATE NELLE ZONE COLPITE DAL VIRUS</p>	<p>In seguito all'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Presidente della Regione Lombardia, lo sportello dell'Agenzia di Codogno (LO), con sede in Via Roma 35, rimarrà chiuso a partire da lunedì 24 febbraio e fino a nuova comunicazione. Analoga chiusura interesserà lo sportello di Lodi di Agenzia entrate – Riscossione ubicato in Corso Umberto I, 25.</p> <p>Inoltre, in considerazione della sospensione dallo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate - Riscossione che lavorano, o che sono residenti o domiciliati nei comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e nel comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova, i servizi delle Agenzie erogati presso gli uffici e gli sportelli ubicati in Lombardia e Veneto potrebbero subire dei rallentamenti.</p>	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: RIMBORSO E COMPENSAZIONE IVA 2019

Con questo intervento andremo ad analizzare le regole per il rimborso e/o la compensazione del credito IVA relativo al periodo d'imposta 2019.

Innanzitutto ricordiamo che, titolo per richiedere il rimborso del credito IVA, è dato dal verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- a) aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- b) operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- c) acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- d) prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- e) soggetti non residenti.

Inoltre:

- l'importo del credito deve essere superiore a euro 2.582,28;
- il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo;
- può essere richiesto, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato articolo 30, a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti in caso di:
 - cessazione dell'attività;
 - ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.

Il rimborso del credito IVA:

- di importo fino a euro 30.000, è erogato senza alcuna garanzia;
- richiesto da un soggetto "non a rischio", è erogato senza garanzia:
 - presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
 - "allegando" alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Vediamo nel dettaglio.

Il rimborso di importo fino a euro 30.000:

- è erogato senza prestazione di alcuna garanzia;
- non richiede il visto di conformità.

Il limite di euro 30.000 euro va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno e non alla singola richiesta (C.M. n. 32/E/2014 e R.M. n. 165/E/2000).

Il rimborso di importo superiore a euro 30.000, richiesto da un soggetto "non a rischio", è erogato alternativamente:

- previa prestazione di garanzia;

ovvero

- senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita:
 - del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo;
 - della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

La verifica del limite di euro 30.000, va individuata separatamente, per la compensazione e per il rimborso.

Esempio: in presenza di un credito IVA pari a euro 33.000, di cui richiesto a rimborso per euro 29.000 e in compensazione per euro 4.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

L'articolo 38-bis al comma 3, prevede che oltre al visto di conformità, il contribuente debba fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestare le seguenti condizioni di solidità patrimoniale, di continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione IVA, nel quadro VX, contiene delle caselle che vanno barrate per attestare ciò e precisamente:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la copia del documento d'identità del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all'invio della dichiarazione.

Merita prestare attenzione al fatto che la C.M. n. 35/E precisa che in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva, la stessa non può essere presentata successivamente alla dichiarazione / istanza di rimborso "a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di «virtuosità» ai sensi della previgente normativa".

La dichiarazione sostitutiva "potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa".

SOGGETTI A RISCHIO

Il comma 4 dell'articolo 38-bis, prevede che il rimborso di importo superiore a euro 30.000, richiede l'obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei soggetti così detti "a rischio", individuati in coloro che hanno le seguenti caratteristiche:

1. esercizio dell'attività d'impresa da meno di 2 anni, con esclusione delle start-up di cui all'articolo 25, D.L. n. 179/2012. Nella Circolare 19.02.2015, n. 6/E, l'Agenzia precisa che tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. La stessa Agenzia ha chiarito che:

- per individuare il periodo di 2 anni rileva l'effettivo esercizio dell'attività "che ha inizio con la prima operazione effettuata" (non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA);
- il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l'11.04.2019, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 12.04.2017.

Nella Circolare 22.07.2016, n. 33/E, l'Agenzia aveva chiarito che il riferimento alla "prima operazione effettuata" va ricondotto alla verifica dell'effettiva esistenza dell'organizzazione aziendale e all'effettivo esercizio dell'impresa che "può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive";

2. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:

- 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano euro 150.000 ma non superano euro 1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000, se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000.

Nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- l'intervallo dei 2 anni decorre dalla data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata il 15.03.2019, qualsiasi atto di accertamento o di rettifica notificato prima del 15.03.2017 non va considerato ai fini della verifica della condizione di cui sopra, mentre rileveranno quelli notificati dal 15.03.2017 al 14.03.2019, qualora superino le percentuali previste;
- nel computo degli atti vanno considerati tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso (avvisi di accertamento / rettifica IVA, nonché quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate), a prescindere dall'esito degli stessi, fatta eccezione per gli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato;
- la differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta (maggior credito dichiarato), va calcolato con riferimento a ciascun anno, "valutando la «pericolosità» del contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall'IVA". Per importi accertati si intende sia l'imposta accertata che il minor credito;
- sono riconducibili agli atti impositivi anche gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti.

Inoltre, con riferimento al calcolo della differenza "tra imposta dichiarata e imposta accertata, nel caso in cui l'imposta sia dovuta non in base alla dichiarazione ma ad un atto" come per l'imposta di registro, l'Agenzia nella citata Circolare 27.10.2015, n. 35/E, chiarisce che per determinare la predetta differenza va fatto riferimento ai dati riportati nell'atto stesso, calcolando la differenza tra:

- l'imposta complessiva che risulta dovuta in base all'atto (da considerare pari a "zero" in caso di omessa registrazione);
- e
- la maggiore imposta accertata.

Nella citata Circolare n. 33/E, l'Agenzia dopo aver richiamato le cause di inapplicabilità dell'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti pubblici di cui all'articolo 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, evidenzia che *“l'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo – il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell'Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata – possa considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'erogazione del rimborso IVA”*.

Considerato ciò, superando il predetto orientamento contenuto nella citata Circolare n. 32/E, ora l'Agenzia specifica che se nel periodo di osservazione il contribuente soddisfa integralmente le proprie pendenze, tramite uno degli istituti di definizione a disposizione, lo stesso *“può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non «a rischio» e non è tenuto alla presentazione della garanzia”*.

Tale comportamento consente al contribuente di “ricostituire” la propria affidabilità nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

La stessa Agenzia non ritiene utile, ai fini dell'esonero della garanzia per l'erogazione del rimborso IVA, l'impegno del contribuente a pagare le imposte dovute *“in quanto, per sua natura, tale impegno ... richiederebbe la prestazione di forme di garanzia”*:

1. presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
2. richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell'attività.

In caso di rimborso richiesto da un soggetto in liquidazione ordinaria, nella citata Circolare n. 33/E l'Agenzia, riconosce che non è necessario prestare la garanzia a condizione che lo stesso possa dichiarare la presenza delle condizioni di cui al predetto comma 3 dell'articolo 38-bis, D.P.R. n. 633/72 (mancata riduzione del patrimonio netto / consistenza immobiliare, versamento dei contributi previdenziali / assicurativi, ecc.).

TERMINI PER I RIMBORSI

La legge IVA, all'articolo 38-bis, comma 1, prevede il termine di 3 mesi per l'esecuzione del rimborso decorre dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione. Termine che va calcolato a calendario.

Qualora sia rettificata la dichiarazione originaria, il calcolo dei termini per il rimborso va effettuato dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione (C.M. n. 32/E).

Per quanto riguarda il calcolo degli interessi (2%) sulla somma da rimborsare esso decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

MODALITÀ DI RIMBORSO

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:
procedura ordinaria, entro 3 mesi dalla richiesta. Il rimborso è erogato dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate;

- procedura semplificata, direttamente dall'Agente della riscossione, nel limite massimo di euro 700.000 (per i subappaltatori nel settore edile con un volume d'affari 2017 costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto il predetto limite massimo è elevato a euro 1.000.000). L'erogazione del rimborso avviene entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso.

In caso di rimborso in conto fiscale, l'Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta.

Tale procedura è preclusa per i soggetti che hanno cessato l'attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Con la procedura semplificata avremo queste regole, variabili in base all'importo chiesto a rimborso:

- rimborso fino a euro 30.000:
 - non è necessario prestare garanzia all'Agente della riscossione;
 - i rimborsi non rilevano ai fini del computo della predetta franchigia e pertanto non vanno sottratti dall'ammontare complessivo dei versamenti affluiti in conto fiscale;
- rimborso superiore a euro 30.000:
 - i soggetti "non a rischio" possono scegliere se prestare la garanzia oppure apporre il visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo) sulla dichiarazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In caso di scelta della procedura semplificata:

- l'Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dall'invio del modello IVA da parte del contribuente, trasmette all'Agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso;
- l'Agente della riscossione, entro 10 giorni dal ricevimento dei dati relativi alla richiesta di rimborso, richiede al contribuente:
 - la prestazione della garanzia (se prevista);
ovvero
 - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L'Agente della riscossione provvede quindi al rimborso mediante accredito dell'importo sul c/c bancario o postale all'uopo comunicato.

ASSENZA DI OPZIONI

Nel caso in cui il contribuente non effettui alcuna scelta nel quadro VX in merito alla volontà di avvalersi della procedura semplificata, il rimborso è disposto direttamente dall'Ufficio, che invia all'Agente della riscossione un ordinativo di pagamento a favore del contribuente.

RIMBORSO IVA PRIORITARIO

Per alcune fattispecie l'articolo 38-bis, comma 10, D.P.R. n. 633/72 ammette l'erogazione del rimborso in via prioritaria. Si tratta dei seguenti soggetti:

- subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del *reverse charge* ex articolo 17, comma 6, lettera a);
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 – 37.10.1 (codice ATECO 2007 – 38.32.10), ossia che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 – 27.43.0 (codice ATECO 2007 – 24.43.00), ossia che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 – 27.42.0 (codice ATECO 2007 – 24.42.00), ossia che producono alluminio e semilavorati;
- soggetti che svolgono attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 – 35.30.0 (ATECO 2007 – 30.30.09), ossia che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;
- soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello *split payment* ex articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72 (l'erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all'IVA relativa a tali operazioni).

L'articolo 8, D.M. 23.01.2015 prevede che le operazioni soggette a *split payment* danno diritto all'erogazione in via prioritaria:

- soltanto se il presupposto del rimborso è quello dell'aliquota media;
- tenendo conto del limite dell'IVA applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento;
- soggetti esercenti l'attività individuate dal codice ATECO 2007 – 59.14.00, ossia di proiezione cinematografica.

Ai sensi dell'articolo 1, D.M. 27.04.2015, l'effettuazione del rimborso del credito IVA "accelerato" spetta nel rispetto dei requisiti contenuti nel D.M. 22.03.2007, ossia:

- esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
- credito richiesto a rimborso pari ad almeno euro 3.000 (per il rimborso trimestrale) o euro 10.000 (per il rimborso annuale);
- credito richiesto a rimborso almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'IVA a credito degli acquisti / importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) di riferimento.

L'erogazione in via prioritaria del rimborso presuppone che sia soddisfatto il requisito dell'aliquota media di cui al citato articolo 30, comma 3, lettera a);

- soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del *reverse charge* ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter));
- soggetti che hanno optato:
 - per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse / ricevute e delle variazioni ex articolo 1, comma 3, D.lgs. n. 127/2015;
 - per la predetta trasmissione all'Agenzia delle Entrate e per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi ex articolo 2, D.lgs. n. 127/2015.

NUOVE MODALITÀ

Con l'intento di "accelerare" l'erogazione del rimborso del credito IVA, l'articolo 1, comma 4-bis, D.L. n. 50/2017 ha disposto che i rimborsi da conto fiscale sono pagati direttamente dall'Agente della riscossione a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio».

Dal 01.01.2018 sono applicabili le disposizioni del Decreto 22.12.2017 attuativo del D.L. n. 50/2017. Di fatto dovrebbe esserci una riduzione di circa 20 giorni nell'erogazione del rimborso.

DINIEGO DEL RIMBORSO

Se l'Agenzia delle Entrate riscontra l'inesistenza dei requisiti provvede alla notifica di uno specifico provvedimento di diniego e il credito potrà essere computato nella prima liquidazione periodica o dichiarazione annuale. Resta la necessità di annotare tale credito anche nel registro IVA degli acquisti.

CESSIONE DEL CREDITO

Abbiamo visto che il rimborso del credito IVA:

- è effettuato direttamente dall'Agente della riscossione entro il limite massimo di euro 700.000;
- è liquidato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'eccedenza.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la parte del credito IVA rimborsabile dall'Ufficio può essere oggetto di cessione a terzi (R.M. n. 103/E/2006).

Nel caso di cessione del credito, essa non può avvenire verso più soggetti: in pratica il credito non può essere frazionato.

SOCIETÀ NON OPERATIVE

In presenza di una società che non rispetta di parametri di operatività, sia riferiti all'articolo 30 della Legge n. 724/2004 che delle società in perdita sistemica, il credito non può essere chiesto a rimborso e non può nemmeno essere utilizzato in compensazione.

Per superare tale divieto è data la possibilità alla società di presentare un'apposita istanza di interpello al fine di giustificare la situazione particolare nella quale si trova. L'Agenzia delle Entrate ha 120 giorni per rispondere all'istanza. La presentazione dell'istanza va evidenziata nel quadro VX della dichiarazione IVA. Diversamente, la società può comunque disapplicare le norme sulle società non operative se (C.M. n. 9/E/2016):

- ritenga sussistenti le condizioni oggettive di cui al citato comma 4-bis che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi effettivi superiori a quelli minimi;
- intenda richiedere il rimborso IVA annuale.

In tal caso sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nel quadro VX della dichiarazione IVA, la cui assenza preclude il rimborso.

SOSPENSIONE DEL RIMBORSO

In presenza di atti di contestazione, di irrogazione di sanzioni o di accertamento di maggiori tributi, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.lgs. n. 472/9,7 l'Agenzia delle Entrate può sospendere il rimborso del credito.

Se l'atto di accertamento è divenuto definitivo o vi è un giudicato anch'esso definitivo, l'Agenzia delle Entrate può compensare il credito IVA con i debiti da accertamento.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Abbiamo visto le variegate regole per poter fruire del rimborso del credito IVA. Andiamo ora ad analizzare cosa accade se, invece di chiederlo a rimborso, il credito si volesse utilizzarlo in compensazione.

Il Legislatore ha nel tempo modificato alcune regole. Ciò che è rimasto invariato è che nella maggior parte dei casi è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato per l'apposizione del visto di conformità.

In primo luogo, se dalla dichiarazione risultante un credito, si dovrà capire:

1. l'ammontare del credito IVA;
2. quanto di tale importo il contribuente vuole utilizzare in compensazione;
3. se e quanto del credito vuole riportare all'anno successivo;
4. se il contribuente vuole chiederne una parte a rimborso e la restante parte utilizzarla in compensazione.

Prima di tutto ricordiamo che la compensazione potrà essere "interna" o "esterna".

Si parla di compensazione interna quando si compensa un credito del periodo precedente con un debito del periodo successivo. Per esempio, il credito del 1° trimestre viene utilizzato per compensare il debito del 2° trimestre.

Si parla di compensazione esterna quando:

- il credito IVA viene utilizzato per compensare nel modello F24 altri tributi o contributi;
- il credito IVA di un trimestre o risultante dalla dichiarazione annuale viene utilizzato per compensare un debito IVA di un periodo (mese o trimestre) precedente.

Inoltre, le regole sulla compensazione dispongono che il credito sia "nominato"; una tipologia di credito IVA è quello trimestrale, altra tipologia è quello annuale.

Detto questo come cappello introduttivo, vediamo ora le regole comportamentali.

È stabilito che fino ad euro 5.000 di credito, esso possa essere liberamente compensato a partire dal suo sorgere. Pertanto se il credito IVA annuale fosse di euro 15.000, i primi 5.000 possono essere liberamente compensati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Quindi il credito IVA annuale 2019 potrà essere compensato per euro 5.000 a partire dal 01.01.2020.

Ricordiamo poi che i crediti IVA trimestrali, fintanto che la dichiarazione non viene presentata, continuano a chiamarsi "trimestrali". Dopo la presentazione della dichiarazione annuale IVA essi assumeranno il nome di credito IVA annuale.

Alla luce di quanto appena detta, se i crediti IVA trimestrali sono stati interessati da visto di conformità, conviene continuare a compensarli "con il loro nome" (credito 1° trimestre, credito 2° trimestre, ecc.). Infatti, se la dichiarazione annuale chiudesse con un credito fino a euro 5.000 dopo aver compensato i trimestrali, è pacifico non serva il visto di conformità sulla dichiarazione annuale.

Stabilito che il credito IVA fino a euro 5.000 è liberamente compensabile secondo quanto detto, vediamo cosa succede se il credito è di misura superiore.

Qualora di volesse compensare più di euro 5.000, è necessario che il credito venga “certificato” da un professionista abilitato dalla legge.

Sono professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità:

1. i Dottori e i Ragionieri Commercialisti;
2. i Consulenti del Lavoro;
3. i soggetti iscritti al 30.09.1993 al Ruolo dei Periti ed Esperti nella categoria tributi in possesso di diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o equipollenti o di diploma di ragioniere e perito commerciale.

I Revisori contabili certificano il credito IVA delle società alle quali effettuano la revisione contabile mediante la sottoscrizione della dichiarazione IVA. Non possono certificare il credito agli altri soggetti.

Rammentiamo che, per un combinato disposto di norme, il soggetto che appone il visto di conformità deve provvedere anche all'invio telematico della dichiarazione su cui ha apposto il visto.

In tal senso la C.M. n. 57/E/2009 che “tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-impresе o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione”.

Si ricorda che il credito superiore a euro 5.000 potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo all'invio della dichiarazione contenente il visto di conformità.

Infine, ricordiamo che, qualora una dichiarazione fosse stata inviata senza prevedere la compensazione del credito IVA, si potrà sempre presentare una dichiarazione integrativa con il visto di conformità e la compensazione potrà avvenire dal decimo giorno successivo all'invio.

Ricordiamo anche che, nel caso il contribuente avesse chiesto il rimborso IVA, potrà, entro 120 giorni revocarlo (salvo non abbia nel contempo ricevuto il rimborso) e trasformarlo in credito da riportare o da compensare.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE

Vediamo di seguito le principali novità fiscali contenute nel Decreto Milleproroghe, dopo la sua conversione in legge. Dallo slittamento dei termini per la nomina degli organi di controllo nelle srl alla proroga anche per il 2020 del cd. Bonus verde, la detrazione per giardini e terrazze. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE	
PREMESSA	Approvato al rush finale, il cd. Decreto Milleproroghe (DL 169/2019) porta con sé molte novità. Di seguito vediamo le principali.
RISCOSSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	<p>Gli utilizzatori dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente potranno pagare la tassa automobilistica sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo Pubblico Registro Automobilistico. Inoltre, si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la proroga al 31.07.2020 – senza sanzioni e senza interessi - per il pagamento della tassa automobilistica, con riferimento ai veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, relativamente ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020; ◆ che i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica siano acquisiti dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
ACCISA SIGARI	Viene prorogata al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della nuova aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari . Dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe l'aliquota dovuta resta quella prevista dalla Legge di Bilancio 2019, pari al 23,5%.
CEDOLARE SECCA COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	<p>Viene esteso ai comuni per i quali sia stato deliberato (nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ calamità naturali; ◆ catastrofi; ◆ o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari; <p>la possibilità per i locatori di applicare il regime della c.d. cedolare secca al 10% (anziché al 15%), per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.</p> <p style="text-align: center;">L'aliquota agevolata del 10% si estende anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni</p>

	colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia , in cui sia stata individuata una <i>zona rossa</i> tramite ordinanza sindacale ¹ .									
NOMINA ORGANI DI CONTROLLO	Viene prorogato il termine entro il quale : <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società a responsabilità limitata, ◆ le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo , in ottemperanza alle modifiche apportate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con tale disposizione il termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 .									
BONUS VERDE	Viene prorogata per l'anno 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.									
INCENTIVI ACQUISTI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI	Viene esteso anche al 2020 il contributo per l'acquisto di motoveicoli ibridi o elettrici . Oltre alla proroga vengono previste anche alcune modifiche: <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ecobonus per le auto elettriche è ammesso anche per la rottamazione di veicoli c.d. "Euro 0", contestuale all'acquisto del veicolo elettrico. Ante modifica, invece, il contributo maggiorato era previsto solo in caso di rottamazione di autoveicoli omologati Euro 1, 2, 3, 4; ◆ si abbassa, da 70 a 60 gr/Km, la soglia massima di emissione di CO2 prevista per poter fruire dell'ecobonus per l'acquisto di veicoli, escludendo dal contributo i veicoli ibridi con più alte emissioni di CO2. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>CO2 G/KM</th> <th>CONTRIBUTO CON CONTESTUALE ROTTAMAZIONE</th> <th>CONTRIBUTO SENZA ROTTAMAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-20</td> <td>6.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>21-60 (ANZICHÉ 21-70)</td> <td>2.500</td> <td>1.500</td> </tr> </tbody> </table>	CO2 G/KM	CONTRIBUTO CON CONTESTUALE ROTTAMAZIONE	CONTRIBUTO SENZA ROTTAMAZIONE	0-20	6.000	4.000	21-60 (ANZICHÉ 21-70)	2.500	1.500
CO2 G/KM	CONTRIBUTO CON CONTESTUALE ROTTAMAZIONE	CONTRIBUTO SENZA ROTTAMAZIONE								
0-20	6.000	4.000								
21-60 (ANZICHÉ 21-70)	2.500	1.500								
PROROGA AGEVOLAZIONE RIAPERTURA/AMPLIAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	Per l'anno 2020 è stato prorogato dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per presentare al Comune la richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, chiuse da almeno 6 mesi, ubicati in comuni fino a 20.000 abitanti . L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento e per i 3 anni successivi, per un totale di 4 anni.									

¹ Si tratta dei comuni colpiti dagli eventi sismici: del 24 agosto 2016, (elencati nell'Allegato 1 del D.L. n. 189 del 2016); del 26 e del 30 ottobre 2016 (elencati nell'Allegato 2 del citato D.L. n. 189); del 18 gennaio 2017 (elencati nell'Allegato 2-bis del citato D.L. n. 189).

ESAME DI STATO ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE	E' stata slittata di 2 anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato pertanto le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno in vigore a partire dalla sessione d'esame 2022.
DISPOSIZIONI ANTIINCENDIO	<p>Sono stati modificati i termini per adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare, vengono differiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico/alberghiere con oltre 25 posti letto devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi ◆ 30 giugno 2020 il termine entro il quale tali strutture devono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 4 delle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ resistenza al fuoco delle strutture; ✓ reazione al fuoco dei materiali; ✓ compartimentazioni; ✓ corridoi; ✓ scale; ✓ ascensori e montacarichi; ✓ impianti idrici antincendio; ✓ vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; ✓ vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; ✓ locali adibiti a deposito. ◆ al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamiciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
COMUNICAZIONE SIAN PRODOTTI LATTIERO CASEARI TRIMESTRALE	<p>È stato previsto che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino devono registrare trimestralmente (e non più mensilmente) nella banca dati del SIAN, i quantitativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di ciascun prodotto fabbricato, ◆ i quantitativi di ciascun prodotto ceduto ◆ le relative giacenze di magazzino.
MONOPATTINI ELETTRICI	<p>Viene prorogata di un anno la sperimentazione in merito alla circolazione di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ segway,

- ◆ hoverboard e
- ◆ monowheel.

In generale, sono considerati velocipedi i **monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere**, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel DM n. 229 del 4 giugno 2019.



Chiunque circoli con un monopattino avente caratteristiche tecniche diverse è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, e alla confisca dello stesso qualora abbia un motore termico o un motore elettrico potenza nominale continua superiore a 2 Kw.

La norma prevede che i monopattini elettrici:

- ◆ possono essere condotti solo da chi abbia compiuto 14 anni di età
- ◆ possono circolare esclusivamente
 - ✓ sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (se è consentita la circolazione dei velocipedi)
 - ✓ sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile (esclusivamente all'interno della medesima);
- ◆ non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- ◆ sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati ma possono essere solo condotti o trasportati a mano da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.

La violazione suddette disposizione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.



Qualora si circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali è prevista invece una sanzione amministrativa da 200 a 800 euro, cui consegue la confisca del veicolo e distruzione dello stesso.

La norma introduce anche alcune regole generali:

REGOLE GENERALI MONOPATTINI ELETTRICI
Obbligo di casco protettivo per i minorenni
Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti mezz'ora dopo il tramonto, tutto il periodo dell'oscurità e di giorno ogni qualvolta sia richiesto dalle condizioni atmosferiche
Obbligo di procedere in fila indiana e mai affiancati
Divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali
Divieto di trainare veicoli o di farsi trainare da veicoli o animali

	Obbligo di mantenere entrambe le mani sul manubrio se non per segnalare una svolta	
INCENTIVI IMPIANTI DI BIOGAS	Vengono prorogati per il 2020 gli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas , con potenza elettrica non superiore a 300 kW, e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento , realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto ² .	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

² Art. 1 comma 954 L. 145/2018.

Il credito d'imposta riconosciuto ai contribuenti forfetari sui beni strumentali

La Legge di bilancio 2020 riconosce anche ai contribuenti forfetari la possibilità di beneficiare del credito d'imposta nell'acquisto dei beni strumentali, andando a sostituire, di fatto, il super e l'iper-ammortamento applicabili gli scorsi anni.

Il vecchio meccanismo permetteva di portare in detrazione una maggior quota di ammortamento dei beni strumentali. Tuttavia, tale meccanismo non poteva essere applicato ai contribuenti rientrante nel regime agevolato, in quanto i costi non sono deducibili in via analitica.

La nuova legge di bilancio, invece, riconosce la possibilità di beneficiare del credito d'imposta indipendentemente *"dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito"* del soggetto che ne intende usufruire.

Al fine di determinare l'accesso a tale regime, infatti, si segnala che per il 2020, il costo dei beni strumentali che vengono acquistati dal contribuente forfetario per l'esercizio della propria attività, non vengono considerati.

Come sopra anticipato, l'articolo 1, commi da 184 a 197, della L. 160/2019, prevede un nuovo credito d'imposta che spetta in caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "Industria 4.0" (i beni che prevedevano l'applicazione del super-ammortamento), beni materiali "Industria 4.0" contenuti all'Allegato A L. 232/2016 (beni oggetto degli iper-ammortamenti) e infine i beni immateriali previsti dall'Allegato B L. 232/2016.

Nel caso del primo tipo di investimento, il credito d'imposta viene riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni, compresi i contribuenti forfetari, nella misura del 6% del costo e con un limite massimo di costi ammissibili fissato a 2.000.000 euro.

Per quanto riguarda invece gli investimenti sostenuti per acquistare beni "Industria 4.0" elencati nell'Allegato A della L. 232/2016 è riconosciuto, invece, un credito d'imposta del 40% fino a 2.500.000 euro e del 20% per gli investimenti compresi tra 2.500.000 e 10.000.000 euro.

In ogni caso, con il credito d'imposta è possibile compensare tributi e contributi, attraverso la compilazione del modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

È necessario tuttavia precisare che in caso di investimenti in beni materiali non di tipo "Industria 4.0", il credito d'imposta è usufruibile a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre con riferimento agli investimenti in beni "Industria 4.0", il credito decorre dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Resta da analizzare infine, l'importo del credito d'imposta che viene riconosciuto agli investimenti in beni immateriali compresi nell'Allegato B L. 232/2016.

In questo caso, il credito previsto è pari al 15% del costo, con un limite massimo di costi pari a 700.000 euro. È possibile utilizzare tale credito in compensazione, tramite modello F24, in tre quote annuali di parti importo.

In chiusura, merita di essere ricordato il fatto che gli esercenti arti e professioni possono beneficiare esclusivamente del credito d'imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli Industria 4.0, vale a dire quello previsto nella misura del 6% derivante dagli investimenti "n beni materiali nuovi.

Tale limita si applica anche ai contribuenti forfetari.

L'Agenzia interpreta



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 969111 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, con le relative istruzioni e le modalità telematiche di invio. Dal 2 marzo 2020 le dichiarazioni di intento saranno rese disponibili nel cassetto fiscale del fornitore.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 74 del 24 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Sicaf multi-comparto - separazione delle attività di cui all'articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633

[Risposta interpello 75 del 24 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini Iva, dei servizi di promozione del gioco online attraverso siti c.d. "comparatori di quote"

[Risposta interpello 76 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli atti preordinati alla trasformazione del territorio e alla cessione di terreni in esecuzione di una Convenzione urbanistica

[Risposta interpello 77 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del valore di azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati

[Risposta interpello 78 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al piano di incentivazione monetario e azionario, lavoratori dipendenti, e regime fiscali lavoratori impatriati e nuovi residenti

[Risposta interpello 79 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'IVA al 4% spettante per l'acquisto di veicoli in caso di disabilità

[Risposta interpello 80 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza dall'agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni.

[Risposta interpello 81 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa e ai conseguenti effetti sul credito annuale

Il Giudice ha sentenziato



Spese di lite: occorre una motivazione per la compensazione

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 24/02/2020, n. 4764

In tema di spese di giudizio, se non sussiste reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se concorrono gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, e non espresse in una formula generica. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4764, depositata il 24 febbraio 2020.

L'Ufficio notificava a una società e ai propri soci alcuni avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, con i quali veniva operata una ricostruzione di maggiori ricavi e per trasparenza veniva accertato un maggior reddito nei confronti dei soci. In primo grado veniva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTP condannava l'Ufficio al pagamento delle **spese di giudizio**.

La sentenza veniva impugnata con atto di gravame rigettato dal giudice d'appello confermando la pronuncia di primo grado. Le spese di giudizio erano **compensate** tra le parti.

Avverso tale decisione, la società ricorreva in Cassazione eccependo l'illegittimità della pronuncia di appello con un unico motivo, e lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 15, D.Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese di lite nonostante la soccombenza totale in primo e secondo grado dell'Ufficio.

La decisione

Con l'ordinanza n. 4764 depositata il 24 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata. Innanzitutto la Suprema Corte rammenta che le **spese di giudizio** possono essere **compensate** ai sensi del citato art. 15 solo qualora sussistano **gravi ed eccezionali ragioni** che devono essere **espressamente motivate**.

Su tale formula, i giudici chiariscono che il consolidato orientamento di legittimità richiede l'**indicazione esplicita in motivazione**, delle gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali, nel caso di soccombenza reciproca, il giudice possa compensare in tutto o in parte le spese. Tali ragioni devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e devono essere indicate specificamente **senza l'utilizzo di formule generiche**. Tali formule, sono inadeguate a consentire il necessario controllo sulla congruità delle motivazioni per giustificare la compensazione delle spese di lite.

Nella specie il giudice d'appello aveva motivato la statuizione sulla compensazione delle spese, richiamando la **complessità della verifica fiscale** effettuata nei confronti della contribuente.

Secondo la Corte si tratta di **motivazione meramente apparente**, perché inadeguata a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità può giustificare l'esercizio del potere di compensare la lite. Inoltre la complessità e la pluralità delle questioni trattate non possono costituire ragioni gravi ed eccezionali. Al contrario, tali parametri dovrebbero essere considerati al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa. L'infondatezza poi, di un profilo di censura, in conformità a quanto assunto dall'Ufficio, non aveva avuto alcuna ripercussione sull'esito della lite che aveva dichiarato totalmente soccombente la parte pubblica.

Per quanto riguarda **altre recenti sentenze** della giurisprudenza segnaliamo quella della **Corte di Cassazione 1298 del 22 gennaio 2020** dove è stato ribadito che l'attività di accertamento bancario fondato sulle movimentazioni dei conti correnti cointestati è pienamente legittimo. È stata infatti affermata la presunzione secondo la quale, i movimenti bancari operati su

C/C di soggetti legati al contribuente possano essere associati a quest'ultimo che, conseguentemente, può subire un accertamento per maggior reddito rispetto a quello dichiarato, salvo che lo stesso non fornisca la prova contraria.

Riqualificazione energetica	C.T.R VENETO N. 1097/2019	È necessario dimostrare di non aver dedotto i costi su cui è stata applicata la detrazione per interventi di riqualificazione energetica al fine di poter beneficiare di tale agevolazione fiscale da parte della società immobiliare di gestione
Regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche	C.T.P. REGGIO EMILIA N. 14/2020	Alle ASD devono sempre essere garantiti i benefici previsti dalla L. 398/1991, se risulta che le stesse sono iscritte al Coni, se lo statuto è conforme alla legge e se si dimostra la democraticità della propria vita associativa tramite l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea di soci
Affitto d'azienda e quote di ammortamento deducibili	C.T.P. MILANO N. 5830/01/2019	Nel caso di affitto d'azienda, qualora il proprietario conserva la piena disponibilità degli immobili e di gestione degli stessi, può dedurre le relative quote di ammortamento
Elenco clienti-fornitori e reato di omessa dichiarazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 3163/2020	Per poter dimostrare la sussistenza del reato di omessa dichiarazione, non è sufficiente avvalersi dell'elenco clienti e fornitori presente nell'anagrafe tributaria
Motivazioni chiare per reati tributari	CORTE DI CASSAZIONE N. 4698/2020	Spetta al giudice in sede di condanna per reati tributari dare conto preciso, con adeguata motivazione, dell'entità della pena applicata nel caso concreto e dei criteri utilizzati
Agevolazione prima casa	CORTE DI CASSAZIONE N. 4070/2020	L'Agenzia delle Entrate non può revocare i benefici prima casa senza allegare all'atto impositivo la perizia dell'Agenzia del Territorio, dalla quale risulta che l'immobile è di lusso
Accertamento sul socio di Srl	CORTE DI CASSAZIONE N. 3980/2020	È ritenuto valido l'accertamento Irpef a carico del socio di una piccola Srl motivato sui redditi presunti dell'impresa
Falsa fatturazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 6509/2020	Non è necessaria l'indicazione dei destinatari per condannare una società cartiere per fatture false
Indeducibilità dei compensi maggiorati all'amministratore	CORTE DI CASSAZIONE N. 4400/2020	È ineducibile la maggiore retribuzione corrisposta all'amministratore della società se non giustificata da apposito verbale dell'assemblea

LO SCADENZARIO DAL 28.02.2020 AL 13.03.2020

Venerdì 28 Febbraio 2020

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati delle **spese del 2019** ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata 2020**. Sono tenuti all'adempimento:

- ◆ Gli iscritti agli Albi professionali dei **VETERINARI** e le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI AGRARI E FONDIARI**, devono comunicare i dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari,
- ◆ **GLI ENTI PREVIDENZIALI** devono comunicare i dati, riferiti all'anno 2019, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
- ◆ **LE IMPRESE ASSICURATRICI**,
- ◆ **LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**,
- ◆ **GLI ENTI, LE CASSE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO** aventi esclusivamente fine assistenziale e **I FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EMETTONO FATTURE RELATIVE A SPESE FUNEBRI**,
- ◆ **LE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI**, devono comunicare i dati relativi alle spese universitarie del 2019.
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO I RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE UNIVERSITARIE**,
- ◆ **GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO** devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
- ◆ **LE ONLUS** di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute

aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, devono comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, nonché quelle restituite. GLI

- ◆ **ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI** nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido, devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido.

Venerdì 28 Febbraio 2020

Coloro **che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido** possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, comunicando le informazioni con l'apposito [modello di richiesta opposizione](#).

Venerdì 28 Febbraio 2020

Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico. La comunicazione può essere effettuata, inviando [il modello di richiesta di opposizione](#) alla casella di posta elettronica: opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it o via fax: numero 0650762273.

Venerdì 28 Febbraio 2020

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli **interventi di riqualificazione/efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico** (di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che hanno **optato, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, devono comunicare l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

In alternativa le comunicazioni possono essere inviate per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando [l'apposito modello](#) che può essere inviato ai predetti uffici anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento di identità.

Sabato 29 Febbraio 2020

Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, potranno **aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche** fino al 29 febbraio 2020. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. ([Provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019](#))

Sabato 29 Febbraio 2020

Ultimo giorno utile per la **stampa delle scritture contabili relative al 2018** (il termine di presentazione della dichiarazione era fissato al 30 novembre 2019, di conseguenza anche il termine per la stampa delle scritture contabili slitta al 29 febbraio 2020 (3 mesi). Per i registri Iva e per gli altri registri contabili, è prevista la possibilità di non stampare tenendo solamente con sistemi elettronici qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta.

Lunedì 2 Marzo 2020

Ultimo giorno per **comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA** di ottobre/novembre/dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). Da quest'anno in sostituzione di tale adempimento è **possibile comunicare i dati in questione tramite la dichiarazione annuale Iva** utilizzando il nuovo quadro VP, in tal caso il mod. IVA 2020 va inviato entro il 2.3.2020 (in luogo del 30.04.2020).

Lunedì 2 Marzo 2020

Dichiarazione mensile e versamento dell'Iva relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese di **Gennaio 2020** da parte degli **enti non commerciali**.

Lunedì 2 Marzo 2020

Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nell'anno precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori di tali documenti, **da parte delle tipografie autorizzate** alla **stampa di documenti fiscali** e soggetti autorizzati ad effettuare la rivendita.

Lunedì 2 Marzo 2020

Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente (**2019**). Contestualmente alla denuncia deve essere presentata **l'attestazione di**

	pagamento dell'imposta di registro (Mod. F24 elementi identificativi).
Lunedì 2 Marzo 2020	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
Lunedì 2 Marzo 2020	Conguaglio , da parte dei sostituti d'imposta , tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF .
Lunedì 2 Marzo 2020	Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2020 utilizzando il mod. F24 Elide .
Lunedì 2 Marzo 2020	Ultimo giorno utile, per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2019 entro il 2 dicembre 2019 (Redditi PF 2019, Redditi SP 2019, Redditi SC 2019, Redditi ENC 2019, dichiarazione IRAP 2019, CNM 2019), per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso . Devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, ed effettuare il versamento della sanzione ridotta mediante F24.
Mercoledì 4 Marzo 2020	I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato (banche, assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previdenza complementare, ecc.) in caso di errata comunicazione (effettuata entro il 28 febbraio), possono provvedere all'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati corretti senza incorrere in sanzioni.
Lunedì 9 Marzo 2020	Ultimo giorno utile per l'invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" , per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.
Lunedì 9 Marzo 2020	I sostituti d'imposta, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi sotto qualsiasi forma soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate , esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, le Certificazioni uniche (Cu 2020) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente,

assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.